

Associazione dei Sardi in Torino “Antonio Gramsci”

Fondata il 1° ottobre 1968

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione e sede

L'Associazione Democratica Immigrati Sardi “Antonio Gramsci APS”, costituitasi a Torino il 1° ottobre 1968 con Atto Notarile rep. N.10718/45 rogato dal Notaio Gennaro Viscusi; a sua volta denominata Associazione Democratica Sarda ADIS – 4 MORI”, costituitasi a Torino il 20 ottobre 1979 con Atto notarile rep. N° 36586-6247, rogato dal Notaio Quaglino Rinaudo, a sua volta denominata nel 1998 “KINTHALES - Associazione dei Sardi in Torino”; con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data **25.10.2016** ha cambiato il proprio nome in: “Associazione dei Sardi in Torino “Antonio Gramsci APS” nel seguito denominata semplicemente “*Associazione*”.

L'Associazione è costituita a norma dell'articolo 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36 - 37 -38 del Codice Civile e del Dlgs.460/1997, della legge 383/2000, e tiene conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D.Lgs 117/2017. Essa assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale.

L'Associazione è senza fini di lucro, di utilità sociale, aconfessionale, apartitica, aperta a uomini e donne di qualsiasi stirpe, etnia e popolo del mondo, a struttura e gestione democratica. L'Associazione ha durata illimitata. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

La sede legale dell'Associazione è *in Torino via Musinè 5/7*. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo. La variazione della sede in altro comune è decisa con Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Possono essere istituite altre sedi operative su tutto il territorio nazionale ed europeo con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2 - Principi e scopi di interesse generali dell'Associazione”.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- a) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale;
- b) Promozione e organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- c) Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
- d) Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
- c) promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.

Art. 3 L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere: g, i, k, l, m, o, r, u, v, w.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Per Raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà:

- Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo e turistico atte a dare un contenuto sociale al tempo libero degli associati;
- Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
- promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.
- sviluppare attività sportive, ambientali, didattiche, turistiche, ricreative, assistenziali, di prevenzione sanitaria e culturali
- promuovere e gestire corsi formativi
- valorizzare tutte quelle iniziative che sono in grado di esprimere atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi aggregativi e di partecipazione propri del libero associazionismo
- promuovere e valorizzare la lingua e i beni culturali della Sardegna: lingua, etnia, storia, cultura materiale, tradizioni popolari e territorio anche attraverso: produzioni e proiezioni di video e filmati e produzione editoriale, organizzazione di laboratori del cibo, laboratori musicali e di danza, adesione e organizzazione di gruppi di acquisto solidale, organizzazione di mostre e convegni, organizzazione di viaggi e turismo

alternativo, culturale, responsabile e sostenibile in Sardegna, nei paesi europei ed extraeuropei,

- Promuovere l'idea di Europa e la cittadinanza attiva
- Diffondere il rispetto, l'incontro e l'integrazione delle diverse identità etniche, culturali e sociali
- Favorire la formazione delle pari opportunità di genere e di etnia

Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del Corpo Sociale, l'Associazione potrà creare strutture proprie od utilizzare quelle già esistenti sul territorio.

L'Associazione potrà promuovere direttamente o in collaborazione con altre strutture, sia private che pubbliche, le attività di cui ai punti precedenti.

L'Associazione ricerca momenti di confronto e di collaborazione con tutte le forze presenti nel tessuto sociale, con le Istituzioni Pubbliche, con gli enti locali e con quelli culturali, turistici ed ambientalisti; partecipando così, e contribuendo alla realizzazione di progetti che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale delle attività sportive, del tempo libero, della cultura, della didattica, del turismo e della tutela dell'ambiente.

L'Associazione potrà svolgere attività anche commerciali purché complementari e marginali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali. In particolare l'Associazione si propone di:

- Salvaguardare e valorizzare l'identità culturale dei sardi
- Promuovere la conoscenza e la valorizzazione della lingua sarda, dei valori culturali, storici, artistici, ambientali e folcloristici della Sardegna
- Promuovere la conoscenza e il consumo dei prodotti della Sardegna anche attraverso la gestione di uno spaccio ad uso esclusivamente dei soci per la somministrazione di alimenti e bevande che diventi il punto d'incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell'associazione e in adesione ai principi dei Gruppi di Acquisto Solidale;
- Svolgere le funzioni di rappresentanza e di promozione della Sardegna con le Istituzioni e nel territorio in cui opera;
- Contribuire alla programmazione e al raggiungimento della crescita culturale, economica e sociale (con iniziative miranti all'affermazione ed alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi) dei sardi e della Sardegna
- Perseguire l'obiettivo di promuovere la solidarietà sociale, l'integrazione ed il confronto fra culture diverse, etnie, regioni e popoli.

Articolo 4 - Caratteristiche dell'Associazione.

L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo, non ha finalità di lucro, è amministrativamente indipendente, è diretto da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea dei soci che, in quanto tali, ne costituiscono la base sociale.

Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse ed organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i Soci i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.

Pur conservando la sua autonomia ed indipendenza amministrativa l'Associazione agisce in stretta collaborazione ed unità d'intenti con la F.A.S.I. (Federazione Associazioni Sardi in Italia), alla cui Federazione fa adesione formale. L'Associazione accetta e rispetta lo Statuto Sociale della F.A.S.I. e il relativo regolamento di attuazione.

Articolo 5 - Soci dell'Associazione

Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano appieno le finalità e gli scopi. Il numero dei soci è illimitato.

I Soci, pur con ***l'assoluta parità fra loro nei diritti e nei doveri verso l'Associazione***, vengono formalmente distinti nei seguenti raggruppamenti:

- **Soci Ordinari:** sono tali tutti coloro che, avendone fatta regolare domanda secondo la procedura richiesta e definita dall'Associazione stesso, siano stati accolti come tali.
- **Soci Benemeriti:** Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare in tale categoria coloro che si siano distinti per particolari meriti nella società o nei confronti del Circolo stesso, anche se iscritti ad altra Associazione.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci

I Soci Ordinari sono tenuti:

- Al pagamento della quota sociale annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
- All'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il solo diritto al rimborso spese vive documentate sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati.

La domanda di ammissione all'Associazione dovrà essere rivolta al Consiglio Direttivo e dovrà contenere tutte le generalità dell'aspirante socio, nonché l'impegno all'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti interni.

I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'associazione con il pagamento della relativa quota sociale, resta facoltà del Consi-

glio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall'evento, In caso di mancata accettazione, opportunamente motivata, ne sarà data comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.

Sarà facoltà dei richiedenti ricorrere entro 60 giorni, contro l'avverso al collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti.

Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la patria potestà.

L'appartenenza all'Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- a) Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione;
- d) Partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati;
- e) Esaminare i libri sociali;
- F) Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i familiari dei soci e i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.

I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- Qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli Organi sociali;
- Qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo, per due anni consecutivi.
- Qualora in qualche modo arrechino danni morali e/o materiali all'Associazione;

Il provvedimento disciplinare deve essere motivato e proporzionato.

Articolo 6 - Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'*Associazione* sono:

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il CONSIGLIO DIRETTIVO;

Il PRESIDENTE;

Il COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI. (se eletto)

Articolo 7 - Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nella bacheca posta nella sede sociale, o sms, mail o pubblicazione nella pagina internet, almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione. La seconda convocazione dell'Assemblea non può avere luogo prima di due ore dalla prima convocazione

La assemblea ordinaria dei soci:

1. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
2. Nomina e Revoca i revisori dei conti quando previsti;
3. Approva il bilancio;
4. Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
5. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

La assemblea Straordinaria:

- 1) Delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
- 2) Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione:

L'**Assemblea** è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno, di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in via straordinaria dal Presidente o su richiesta motivata di almeno i 1/3 dei soci o su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori all'unanimità. In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 45 giorni dalla data in cui viene richiesta

L'**Assemblea**, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato

dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro verbali.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci. Le votazioni si svolgono con le modalità previste dal Regolamento Elettorale.

Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto e con le modalità previste dal Regolamento Elettorale.

In occasione di Assemblea per il rinnovo delle cariche direttive, il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni. Fra gli eletti, il Consigliere Anziano (di età), convoca entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno salvo nel caso previsto dall'art.16.

L'assemblea straordinaria anche in seconda convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50% più uno dei soci delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti. Le votazioni si svolgono con le modalità previste dal Regolamento Elettorale.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

Articolo 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il CONSIGLIO DIRETTIVO, è costituito da 9 membri

Deve essere garantita un'adeguata rappresentanza femminile dando pari opportunità nelle candidature.

Partecipano all'elezione del Consiglio Direttivo tutti i Soci Ordinari in regola col pagamento della quota sociale ed iscritti all'Associazione da almeno un mese.

Il Consiglio Direttivo:

- Formula i programmi di attività sociale come da Statuto ed attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- Definisce i regolamenti degli organismi in cui si articola l'Associazione;
- Decide sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
- Stabilisce le quote associative da sottoporre all'Assemblea dei **Soci**.
- Predisporre il rendiconto economico-patrimoniale preventivo e consuntivo per l'approvazione dell'Assemblea.
- Delibera su eventuali partecipazione dell'Associazione, in forma stabile o occasionale, a istituzioni od organismi che abbiano gli stessi obiettivi dell'Associazione.
- È responsabile della gestione amministrativa.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni.

Ove venisse a mancare, per qualunque motivo, un membro del Consiglio Direttivo, il consiglio direttivo stesso provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non intervenga a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto. Tuttavia quando un Consigliere abbia totalizzato sei assenze nel corso dell'anno, non sono sufficienti normali giustificazioni e decade ugualmente dalla carica.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni trimestre ed ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dell'Assemblea dei Soci o su richiesta del Collegio dei Revisori, se previsto, o del Revisore Unico.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e verranno considerate valide in presenza del 50% più uno dei componenti del Consiglio stesso; in caso di parità prevarrà il voto espresso dal Presidente. È consentita la partecipazione alle riunioni del Consiglio Diret-

tivo in collegamento mediante mezzi di telecomunicazione video e l'espressione del voto per via elettronica.

Di ogni seduta verrà redatto regolare verbale che sarà trascritto nell'apposito registro. Ogni verbale dovrà essere firmato da tutti i consiglieri presenti.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza, può deliberare di accogliere nuovi **Soci Benemeriti**, la cui richiesta di ammissione potrà essere presa in considerazione solamente se avvallata dalla proposta scritta di due Soci.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere, fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Le funzioni di Tesoriere possono essere attribuite ad un socio con apposita delibera.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite fatto salvo il solo diritto al rimborso spese vive anche non documentate sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati. Con apposita delibera del Consiglio Direttivo possono essere attribuiti ai soci incarichi volti al miglior funzionamento dell'associazione.

Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Sindaci Revisori i soci che percepiscono compensi a carattere continuativo dall'Associazione o che siano interessati alle attività dell'Associazione, aventi finalità di lucro.

Non possono essere eletti nei vari organi direttivi più di due parenti di primo e secondo grado.

Articolo 9 - Il PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

- Convoca l'Assemblea dei soci
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 30 giorni dall'elezione di questi;

Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti (che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo) ed elegge al suo interno il Presidente; I Revisori, vengono eletti dall'Assemblea dei Soci e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare trimestralmente la contabilità, la cassa, l'inventario dei beni mobili ed immobili e l'adempimento delle norme civilistico-fiscali relative alla tenuta di una corretta contabilità. Esamina inoltre e controlla i conti consuntivi e preventivi e redige la relazione di presentazione dei rendiconti all'Assemblea. I Revisori effettivi vengono convocati alle riunioni del Consiglio Direttivo ove sono tenuti ad esprimere parere consultivo. Le dimissioni da membro del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere inviate al Presidente dello stesso, cui spetterà dopo la ratifica da parte del Collegio darne comunicazione al Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - DIMISSIONI DEI SOCI.

Il Socio, una volta iscritto, non ha bisogno di rinnovare l'iscrizione all'Associazione.

Perde la sua qualifica solo per dimissioni o per espulsione.

I Soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione all'atto della presentazione delle dimissioni e sarà comunque tenuto ad ottemperare alle eventuali obbligazioni assunte.

In caso di dimissioni da membro del Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al(i) subentrante(i) delle variazioni avvenute;

Articolo 12 - Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote da tesseramento;
- eventuali contributi pubblici e privati;
- proventi dalle manifestazioni, dalle attività e dalle gestioni dell'Associazione;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati, accettati dal Consiglio Direttivo;
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 13– Risorse economiche

1. Il Circolo trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria, sussidiaria, marginale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. In qualità di Associazione di promozione sociale, il Circolo è tenuto per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile .
3. I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; ogni l'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 14 - L'esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto che deve essere presentato all'approvazione

dell'assemblea entro il 30 aprile successivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 15 - Il rendiconto

Il rendiconto annuale dovrà essere corredato da una relazione sulle attività sociali realizzate nella gestione, redatta allo scopo dal Consiglio Direttivo, che dovrà rappresentare adeguatamente anche la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Salvo quanto previsto da diverse disposizioni di legge, nelle valutazioni si osserveranno i consolidati principi contabili. Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, ha riconoscimento la firma del Presidente, il quale potrà delegare, per atti di ordinaria amministrazione i Vicepresidenti e/o il Segretario e/o il Tesoriere.

Articolo 16 - Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata.

In prima convocazione le eventuali variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno il 50 % più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione dai 2/3 dei presenti all'Assemblea.

Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento può avvenire con decisione dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata e con il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto.

In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell'associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. Il presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/97 n. 460 per le associazioni non profit. Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore in caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del "Registro nazionale del terzo settore" salvo altra destinazione imposta dalla legge.


Articolo 18 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'associazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Articolo 19 - Diverse

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si farà riferimento al Codice Civile ed a tutto quanto previsto in materia associativa dalle vigenti normative di legge.

Torino 12 febbraio 2023

Il Presidente
F.to Mereu

ASSOCIAZIONE SARDI IN TORINO "ANTONIO GRAMSCI"
Via Musina 5/7 10143 TORINO
Tel. 011/740227
G.P. / Associazione dei Sardi in Torino "Antonio GRAMSCI"
PEC: amministrazione@pec.associazionegramsci.org